

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04443

presentata da

SIMONETTA RUBINATO

mercoledì 23 marzo 2011, seduta n.451

RUBINATO, BARETTA e MISIANI. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

la manovra di stabilizzazione economica e finanziaria realizzata nell'estate del 2010 dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha profondamente modificato il sistema delle sanzioni applicabili agli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, integrando le disposizioni applicabili agli anni 2008-2011, ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010, il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali, oltre a vincoli aggiuntivi alle spese correnti, alle assunzioni di personale e all'indebitamento, prevedeva che alla provincia o comune inadempiente fossero ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo;

l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha invece previsto che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno siano ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, stabilendo altresì che in caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi;

quest'ultima disposizione ha determinato un drastico inasprimento delle sanzioni applicabili agli enti locali per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, che, unitamente al taglio dei trasferimenti erariali disposto dal comma 2 del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, rischia di creare insormontabili problemi per gli enti locali interessati dalle riduzioni dei trasferimenti;

in particolare, la modifica del sistema sanzionatorio, pur applicandosi anche al caso del mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, è intervenuta solo alla fine del mese di maggio del medesimo esercizio e, quindi, al momento della sua entrata in vigore, gli enti locali avevano già approvato i propri bilanci di previsione ed avviato la realizzazione degli interventi previsti, tenendo conto delle assai più contenute sanzioni applicabili sulla base del previgente sistema sanzionatorio, non potendo ragionevolmente ipotizzare un inasprimento delle sanzioni delle dimensioni di quello realizzato dal decreto-legge n. 78 del 2010;

a seguito dell'applicazione delle sanzioni, numerosi comuni si troverebbero nella condizione di non poter approvare i propri bilanci di previsione per il 2011;

a fronte di tale difficile situazione, è quindi opportuno rivedere il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali, considerando altresì che tale revisione non dovrebbe determinare effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli andamenti tendenziali di finanza pubblica non dovrebbero tenere conto degli effetti di eventuali sanzioni a carico degli enti locali, peraltro non considerati dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 78 del 2010 -:

se intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, per rivedere la disciplina delle sanzioni applicabili agli enti locali nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo in questo quadro, nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, l'applicazione delle sanzioni già in vigore alla data di approvazione dei bilanci di previsione o quantomeno un alleggerimento delle sanzioni stesse, in analogia a quanto stabilito per le regioni dall'articolo 1, comma 148-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, inserito dall'articolo 2, comma 33, lettera del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in ogni caso modificando conseguentemente il meccanismo di premialità previsto dal comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. (5-04443)